

**OSSERVAZIONI SULLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI
CONTROLLO NEL CONCORDATO PREVENTIVO IN
CONTINUITÀ *EX*ART. 186 *BIS* L.F..**

di

GIANCARLO ZAMPERETTI

Il presente lavoro si propone di offrire alcuni spunti di riflessione e di analisi sull'attività del collegio sindacale e dei revisori legali dei conti nel concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F..

Sommario: I. La continuità aziendale. – II. Responsabilità degli organi a controllo. – III. Strumenti di tutela del collegio sindacale. – IV. Strumenti di tutela del revisore legale. – V. Concordato preventivo ex art. 186 bis L.F.. – VI. Conclusioni.

I. LA CONTINUITÀ AZIENDALE.

Nell'attuale contesto economico e finanziario, caratterizzato da fenomeni di concentrazione nei settori industriali e da processi di internazionalizzazione, le imprese che vogliono essere competitive sul mercato devono costantemente riqualificare il proprio *business* con tempestività e con adeguate strategie aziendali.

Un rallentamento o una crisi del mercato possono compromettere l'attività dell'impresa, pregiudicandone l'esistenza. È, pertanto, di fondamentale importanza che non venga mai meno la <<*continuità aziendale*>>.

I riferimenti normativi e metodologici riguardo alla <<continuità aziendale>> sono ascrivibili nel codice civile, nel principio contabile nazionale OIC 11¹, nel principio di revisione internazionale ISA Italia 570 “continuità aziendale”², nella comunicazione CONSOB 6.2.2009 n. DEM/9012559 “*Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale*” e, altresì, nel documento Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP 6. 2. 2009 n. 2 (informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo delle stime).

L’art. 2423 *bis* cod. civ.³ statuisce che per la redazione del bilancio “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell’attività***”.

L’art. 2428 cod. civ. evidenzia, altresì, che “*il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento (...) nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta***”.

¹ Principio contabile n. 11 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità: “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio” – 22 marzo 2018.

² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 Continuità aziendale, che deriva dal principio di revisione internazionale (ISA) n. 570 Going Concern – versione gennaio 2015.

³ Art. 2423 *bis* cod. civ.: “*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:*
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”

Secondo l'OIC 11, § 22 “*Prospettiva della continuità aziendale*”, il *management* deve valutare la capacità dell'impresa di “*continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio***”.

Qualora siano ravvisate significative incertezze riguardo alla capacità dell'impresa di continuare l'attività, l'organo amministrativo deve fornire le dovute informazioni relative ai fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate, i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale (OIC 11, § 22).

Il ruolo del revisore legale.

L'ISA Italia 570 “*Continuità aziendale*” elenca alcuni indicatori finanziari, gestionali ed altri indicatori, che individuano possibili sintomi e/o segnali di mancanza di continuità, delineando le procedure di revisione da adottare in presenza di tali segnali e quali sono le conseguenze sul giudizio di bilancio.

Inoltre, sulla base delle indicazioni dell'OIC 11, il revisore deve valutare la significatività e la numerosità delle incertezze sempre in prospettiva della continuità aziendale e l'adeguatezza delle informazioni riportate nella Nota Integrativa al bilancio.

Il ruolo del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è chiamato dalla legge ad esercitare la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 cod. civ.⁴ che si esplicita, altresì, nel controllare l'adeguatezza degli assetti amministrativi e degli assetti contabili di esclusiva competenza del *management* dell'impresa.

⁴ Art. 2403 cod. civ. Doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

Infatti l'adozione di adeguati assetti di *governance* è a cura dell'organo amministrativo, mentre secondo i principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, redatti dal Consiglio Nazionale DCEC del 2 dicembre 2015, *“al collegio spetta vigilare che tali assetti risultino validi sotto un profilo informativo e procedurale anche a rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità”*. Ancora, *“(…) Nello svolgimento di questa attività, il collegio sindacale può essere favorito dallo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale. È di tutta evidenza che l'organo incaricato della revisione legale può rappresentare un importante interlocutore del collegio sindacale per l'individuazione di indicatori della crisi, in quanto tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale della società soggetta a revisione legale. Il collegio (che non svolge la funzione di revisione legale), pertanto, non è tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità; il collegio prende comunque atto del venir meno della medesima e chiede informazioni e chiarimenti all'organo di amministrazione, anche in ordine alle azioni correttive intraprese, monitorandone l'esecuzione”*⁵.

Ciò significa che se il controllo interno e gli assetti della *governance* dell'impresa sono significativamente lacunosi e tali da far emergere dubbi sulla continuità aziendale, il collegio sindacale dovrà:

- chiedere informazioni e chiarimenti all'organo amministrativo;
- valutare la congruità delle informazioni fornite dal *management*;
- sorvegliare che l'organo amministrativo intervenga tempestivamente con provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale;
- sollecitare, se del caso, l'organo amministrativo ad adottare negozi di composizione della crisi.

⁵ Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate: “Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa” Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Roma, 2 dicembre 2015 – ALLEGATO B, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf).

II. RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.

Collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 2407 cod. civ.⁶ i membri del collegio sindacale sono civilmente “*responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*”.

La responsabilità dei sindaci è di natura contrattuale.

Perché si concretizzi l'indicata responsabilità occorrono tre elementi: *i*) una condotta illegittima - che i sindaci non abbiano vigilato ed agito in conformità agli obblighi connessi alla loro carica; *ii*) il collegamento causale della condotta dannosa imputabile a colpa degli amministratori con la condotta pretesamente negligente o inesperta, secondo i casi, dei sindaci; *iii*) che il danno sarebbe stato evitato se i sindaci avessero diligentemente vigilato ed adempiuto i loro doveri.

Il collegio sindacale è chiamato a verificare, nell'interesse della società, dei suoi soci e dei suoi *stakeholder* (inclusi, in particolare, i creditori sociali), se vi è o meno la continuità aziendale e prendere provvedimento al venir meno della medesima.

Conseguentemente, incombe sull'organo di controllo l'onere della prova di dimostrare che il danno verificatosi nell'impresa non è ad esso imputabile, e, cioè, che non vi sia un nesso di causalità tra danno e inadempimento⁷.

Si tratta, pertanto, di una responsabilità che discende dall'inadempimento dei generali doveri di vigilanza posti a carico del collegio sindacale.

⁶ Art. 2407 cod. civ. “Responsabilità”.

- *I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

- *Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*

- *All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.*

⁷ Cfr. Sentenza della Cassazione dell'11 novembre 2010 n. 22911 (Presidente Vittoria – Relatore Rordorf). *Il Caso.it*

Revisore legale.

L'attività del revisore legale dei conti è rivolta a verificare e valutare le assunzioni degli amministratori che hanno redatto il bilancio in “*going concern*”. Il revisore deve, quindi, esprimere un giudizio sul bilancio circa il fatto che le predette assunzioni siano appropriate e che, conseguentemente, il bilancio sia stato redatto in modo chiaro, corretto e veritiero.

Al riguardo, il Principio di Revisione ISA Italia 570 evidenzia le responsabilità dei revisori contabili nell'accertare i presupposti della continuità aziendale nella redazione dei bilanci, dovendo gli stessi “*a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo; b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento*”.

Il giudizio sul bilancio del revisore è il risultato del lavoro di analisi e verifica che deve attestare se vi siano o meno problematiche significative circa la capacità della società di continuare a operare nel prossimo futuro come una entità in funzionamento.

III. STRUMENTI DI TUTELA DEL COLLEGIO SINDACALE.

Nel caso in cui emergano delle gravi irregolarità/criticità, apprese anche grazie ai colloqui con il soggetto incaricato alla revisione legale, tali da far venir meno il postulato della prospettiva della continuità aziendale, il collegio sindacale dovrà assumere l'iniziativa di instaurare, senza indugio, un confronto con il *management*, evidenziando le problematiche economico-aziendali emerse.

Se a fronte di ciò, l'organo amministrativo non prendesse i dovuti provvedimenti, o peggio ancora, limitasse l'attività di controllo, nella evidenza che l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannoso agli interessi dei soci e dei creditori sociali, il

collegio sindacale dovrà convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 cod. civ. Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, potrà proporre, ove consentito dalla legge, la denuncia al tribunale *ex art.* 2409, cod. civ.⁸, procedimento non contenzioso, ma di volontaria giurisdizione.

Attraverso lo strumento del ricorso *ex art.* 2409 cod. civ., si instaura un procedimento di controllo giudiziario rivolto ad un interesse generale, finalizzato al ripristino della regolare amministrazione della società e, solo in via indiretta, a tutelare l'interesse dei soci e dei creditori.

È dibattuto, in giurisprudenza, se la disciplina di cui all'art. 2409 cod. civ. sia applicabile solo alle società per azioni, oppure anche alle società a responsabilità limitata.

⁸ Art. 2409 cod. civ. *“Denuncia al tribunale.*

- Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

- Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

- Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

- Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

- L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

- Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

- I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Senza pretesa di esaustività, si segnala che il Tribunale di Milano, con decreto del 26 marzo 2010, ha statuito che il collegio sindacale delle S.r.l. è dotato del potere di denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 cod. civ., in contrasto con la sentenza n. 403 del 13 gennaio 2010 della Corte di Cassazione.

Dello stesso orientamento del Tribunale di Milano, si segnala il decreto del 4 febbraio 2015 del Tribunale di Bologna⁹.

IV. STRUMENTI DI TUTELA DEL REVISORE LEGALE.

Se a seguito delle verifiche effettuate nella società sottoposta a revisione viene constatata l'incapacità di mantenere la continuità aziendale o, altresì, vengono riscontrate delle molteplici e significative incertezze, sentito l'organo amministrativo e il collegio sindacale, il revisore legale dovrà evidenziare quanto emerso dai riscontri documentali nella propria relazione al bilancio di esercizio.

Pertanto, la valutazione del revisore in merito alla presenza o meno del presupposto della continuità aziendale influenzerà, conseguentemente, il giudizio sul bilancio.

V. CONCORDATO PREVENTIVO *EX ART.* 186 *BIS* L.F..

L'art. 186 *bis* L.F. norma le condizioni di ristrutturazione aziendale nel prosieguo dell'attività d'impresa da parte della società debitrice, sì da consentire il riequilibrio dei debiti concorsuali, sotto l'egida del Tribunale.

Nello specifico, il primo comma dell'art. 186 *bis* L.F. disciplina una tipologia di piano di concordato con continuità "diretta" [*“prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore”*] e, altresì, con continuità cd "indiretta" [*“la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società”*].

⁹ *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 12065 - pubb. 16/02/2015 - Tribunale Bologna, 04 Febbraio 2015. Est. Silvia Romagnoli.

Nella procedura concorsuale *de qua*, attraverso l'attuazione di un piano industriale, l'impresa dovrà mantenere il proprio funzionamento senza soluzione di continuità per soddisfare il fabbisogno concordatario attraverso i flussi di cassa generati, oltre che dal realizzo degli *asset* non funzionali.

In altri termini, essendo il concordato *ex art. 186 bis* L.F. basato principalmente o esclusivamente su un piano di risanamento industriale dell'impresa, il revisore è chiamato a riscontrare che la società in crisi abbia la prospettiva della continuità aziendale per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Per inciso, la continuità aziendale nel concordato preventivo prevede una salvaguardia del patrimonio netto, con sospensione, ai sensi dell'art. 182 *sexies* L.F., degli obblighi di ricapitalizzazione o scioglimento sino all'omologa *ex art. 180* L.F.

Inoltre, sempre a salvaguardia dell'*equity*, a norma dell'art. 168 L.F., nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, a pena di nullità, nei confronti del patrimonio della società debitrice, dalla data in cui questa abbia presentato domanda di ammissione alla procedura concordataria e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa *ex art. 180* L.F.

A) Concordato in continuità aziendale ante omologa.

A seguito della presentazione della domanda *ex art. 160* L.F., se sussistono i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge, il Tribunale ammette la società debitrice alla procedura di concordato preventivo *ex art. 186 bis* L.F., e nomina un commissario giudiziale, il quale esercita, altresì, l'attività di vigilanza, quale mero controllo degli atti amministrativi della società, affinché non vengano compiute azioni in frode ed in danno dei creditori¹⁰.

¹⁰ *Il Caso.it*, "Ruolo e responsabilità del commissario giudiziale del concordato preventivo dopo le recenti modifiche della legge fallimentare e nella prospettiva della futura riforma" di Paolo Felice Censoni, 7 luglio 2016.

Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari.

Come sopra anticipato, l'art. 182 *sexies* L.F.¹¹ consente di disapplicare gli obblighi civilistici di ricostituzione del patrimonio del debitore di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 *bis* e 2482 *ter* del cod. civ., nonché di quelli relativi alle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 n. 4 e 2445 *duodecies* cod. civ.

La *ratio* della norma va interpretata, a parere di chi scrive, nella direzione di fornire alle società in crisi una salvaguardia di carattere “*patrimoniale*”, che, attraverso il beneficio della falcidia concordataria, può consentire, altresì, il recupero dell'equilibrio economico-finanziario, nell'ambito della continuità dell'impresa (*going concern*).

Per inciso, il termine di disapplicazione degli obblighi di capitalizzazione coincide con la data di omologa, poiché il legislatore considera che con l'avvenuta omologa si permette alla società in crisi di riequilibrare il patrimonio netto, attraverso la rilevanza civilistica degli stralci dei debiti considerati nel piano concordatario.

Going concern.

Nel contempo, proseguendo la società nella propria attività d'impresa, il collegio sindacale e il revisore legale continueranno a svolgere le proprie funzioni di vigilanza e di controllo contabile, dovendo spendere una particolare attenzione alla continuità aziendale, in quanto la crisi di impresa non giustifica di per sé l'abbandono dei criteri di continuità anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele.

¹¹ Articolo 182 *sexies* - Riduzione o perdita del capitale della società in crisi.

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Nel caso debba essere approvato il bilancio della società in concordato *ex art. 186 bis* L.F. prima del giudizio di omologa, il revisore legale sarà tenuto ad esprimere un giudizio sullo stesso, anche, con riferimento alla continuità aziendale, giudizio che potrà essere positivo, positivo con richiami, oppure positivo con rilievi o, addirittura, negativo.

“Il principio contabile OIC n. 6 (ristrutturazione del debito e informativa di bilancio) stabilisce che in caso di concordato preventivo la data di ristrutturazione del debito coincide con la data di omologazione da parte del Tribunale e che se la ristrutturazione del debito risulta strumentale per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale (going concern), tale circostanza deve essere chiaramente indicata nella nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione) al bilancio. Se la ristrutturazione non si è ancora perfezionata alla data del bilancio (e quindi nel caso di concordato preventivo non sia ancora intervenuta l’omologazione), ove il mancato realizzo dell’operazione dovesse far venir meno la sussistenza dei requisiti per il rispetto della continuità aziendale, occorre illustrare nella nota integrativa i motivi per i quali il bilancio in corso di predisposizione è redatto in un’ottica di going concern”¹².

Il revisore legale, tuttavia, a fronte di un bilancio predisposto *ante* omologa e redatto in un’ottica di *going concern*, potrebbe non esprimere un giudizio, a causa di molteplici e significative incertezze tali da impedirgli di verificare la presenza della continuità aziendale.

A parere dello scrivente, in questo contesto di impossibilità di espressione di giudizio da parte del revisore, l’attività del collegio sindacale diventa di decisiva importanza nel concordato *ex art. 186 bis* L.F., poiché lo stesso, nella propria relazione al bilancio,

- dovrà ratificare l’operato del *management* e, quindi, certificare la presenza della continuità aziendale;
- oppure dovrà esprimere un giudizio di assenza dei presupposti della continuità aziendale con la necessaria richiesta di convocazione dell’assemblea *ex art. 2406*, secondo comma, cod. civ.

¹² *Il Caso. it*, “L’affitto d’azienda e la continuità aziendale indiretta nel concordato preventivo: opzioni interpretative e riflessi di natura fiscale” di Marco Greggio e Riccardo Bonivento, 21 aprile 2017.

Si ritiene, infatti, che *tertium non datur* e che la prassi di non esprimere alcun giudizio sul bilancio in quanto non è ancora intervenuta l'omologa non sia conforme alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, ed in particolare la norma n. 11 “*Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa*”¹³, nella quale si sottolinea che spetta ai sindaci, anche, la vigilanza nella prevenzione ed emersione della crisi d'impresa attraverso il monitoraggio della permanenza del *going concern*.

B) Concordato in continuità aziendale post omologa.

Una volta omologato il concordato preventivo *ex art. 186 bis L.F.* e verificato che lo stralcio dei debiti concorsuali a bilancio consente di ripristinare il patrimonio della debitrice, gli organi di controllo dovranno proseguire con l'attività di verifica concernente i presupposti della continuità aziendale.

Ad abundantiam, trattandosi di risanamento societario nel presupposto della continuità aziendale, non trova applicazione la nomina di un liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori *ex art. 182 L.F.*

Al riguardo, si ritiene interessante il decreto di omologa del Tribunale di Mantova del 20 aprile 2017¹⁴, che evidenzia come il concordato in continuità, con prosecuzione dell'attività aziendale sulla base di un piano industriale da cui ricavarsi le risorse necessarie al pagamento dei creditori concorsuali, necessiti “*di un rigoroso e frequente monitoraggio della gestione aziendale al fine di accertare che il processo di formazione del flusso monetario della gestione operativa sia compatibile, nella quantità e nei tempi, a soddisfare gli impegni di pagamento annuali che il debitore si è assunto nei confronti del ceto creditorio*”.

Sempre sul presupposto del *going concern*, anche dopo l'omologa del concordato, il Tribunale di Mantova evidenzia, altresì, che “*è l'imprenditore che non solo prosegue nell'attività di*

¹³ “Norme di comportamento del collegio sindacale, predisposte dal CNDCEC, in vigore dal 30 settembre 2015”.

¹⁴ *Il Caso. it* - Tribunale di Mantova, 20 aprile 2017. Pres. Alfani. Est. De Simone.

impresa ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e il controllo del commissario giudiziale?

VI. CONCLUSIONI.

L'ammissione di una società alla procedura di concordato in continuità *ex art. 186 bis L.F.* non dispensa il collegio sindacale e il revisore legale dei conti dalle proprie funzioni di verifica dei presupposti della continuità aziendale, ed in particolar modo, anche prima del perfezionamento della ristrutturazione del debito, *id est* nella fase *ante omologa*.

Ciò che si deve garantire è il rispetto della continuità aziendale, sinonimo di funzionalità aziendale: in altre parole, vi deve essere una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a funzionare per almeno dodici mesi dalla data del bilancio.

È dovere e responsabilità degli amministratori accertare e valutare che il bilancio di esercizio sia redatto sul presupposto della continuità aziendale: tuttavia, nei casi in cui la crisi aziendale della società in concordato in continuità presenti aspetti di gravità tali da renderla irreversibile, la negligenza del collegio sindacale e/o del revisore, anche nella fase *ante omologa* del concordato, è sufficiente a fondarne la responsabilità al risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale ed ai creditori della società.